

CONSORZIO INDIPENDENTE PER I SERVIZI ALL'IMPRESA – REGOLAMENTO CONSORTILE

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento, integra lo statuto e regola i rapporti tra il Consorzio Indipendente Per i Servizi All'Impresa (di seguito Consorzio) e i consorziati.

Art. 2 – Categorie di consorziati

Sono previste due distinte categorie di consorziati:

- i “consorziati “promotori”, per tali intendendosi i soggetti che hanno partecipato alla costituzione del presente Consorzio, nonché i loro aventi causa a titolo universale, ivi inclusa la cessione d’azienda o di ramo d’azienda;
- i “consorziati ordinari”, per tali intendendosi i soggetti che sono divenuti partecipi del Consorzio successivamente alla costituzione dello stesso.

I consorziati di entrambe le categorie hanno diritto di usufruire dei servizi forniti dal Consorzio.

Ai “consorziati promotori” sono attribuiti particolari diritti e poteri che sono meglio precisati nel presente Regolamento.

Art. 3 – Partecipazione al Consorzio

Le modalità di partecipazione al Consorzio sono definite nello statuto consortile.

L’ammissione al Consorzio è condizionata al gradimento del Consiglio Direttivo, il quale a suo insindacabile giudizio potrà negare l’ammissione.

La qualità di consorziato viene acquisita, previo versamento della quota di partecipazione.

L'ammissione di nuovi partecipanti al Consorzio comporterà l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente regolamento, di quelle dello statuto consortile e delle altre eventuali convenzioni complementari.

Art. 4 – Alimentazione del Fondo consortile, contributo di partecipazione e “sovrapprezzo”

Il contributo di partecipazione al Consorzio è stabilito nella misura di euro 100,00 (cento virgola zero zero).

L’importo di tale contributo potrà essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

Il contributo di partecipazione viene devoluto nella misura di euro 5 (cinque zero zero) per l’acquisto di una quota consortile, che è destinata all’alimentazione del fondo consortile. I restanti 95 euro (novantacinque zero zero) sono registrati come sovrapprezzo.

Il fondo consortile è costituito dalle quote consortili che i consorziati versano al momento dell’adesione.

Il Presidente del Consorzio, per specifiche situazioni o per opportunità di contesto, potrà decidere in autonomia di consentire l’accesso al Consorzio, e quindi l’assegnazione di una quota consortile al/ai consorziato/i entrante/i, previo pagamento di un contributo di partecipazione minore di 100,00 euro.

I consorziati promotori potranno in qualsiasi momento acquistare ulteriori quote consortili mediante versamento del relativo prezzo di 5 euro (cinque zero zero) al fondo consortile.

Il numero di quote possedute da ciascun socio promotore viene verbalizzato in sede di consiglio direttivo, in funzione delle azioni di acquisto esercitate.

Art. 5 – Cessione delle quote consortili

La quota consortile dei consorziati ordinari è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, come regolato dallo Statuto Consortile.

Le quote consortili dei consorziati promotori sono cedibili ad altri consorziati promotori. Il consorziato promotore che intenda alienare le proprie quote, deve farne offerta a tutti gli altri consorziati promotori, i quali entro un mese devono manifestare la propria volontà di acquistare tali quote. Qualora più consorziati promotori manifestino la volontà di acquistare le quote, esse verranno divise tra di essi in egual misura, salvo che intervenga diverso accordo tra le parti.

Qualora nessuno dei soci promotori sia interessato ad acquistare le quote del promotore uscente, quest'ultimo potrà identificare un socio ordinario a cui cedere le proprie quote, e con esse la qualifica di "socio promotore". In tal caso, prima di procedere all'alienazione delle proprie quote, il promotore uscente dovrà ricevere esplicita approvazione all'operazione di cessione da parte degli altri soci promotori, prima di poter procedere all'operazione.

Art. 6 – Regolamentazione del voto in Assemblea

Come stabilito dallo statuto, ogni consorziato ordinario ha diritto ad un unico voto.

I consorziati promotori hanno diritto ad esprimere un voto per ogni quota consortile posseduta. Per obiettivi di democraticità e trasparenza, il numero di voti espressi complessivamente dai soci promotori non potrà in alcun caso eccedere il valore del tetto del 49% (quarantanoveper cento) del totale dei soci aventi diritto di voto, salvo il caso in cui il numero dei soci sia minore o uguale al doppio del numero dei consorziati promotori.

Nel caso in cui, pertanto, il totale delle quote possedute dai tre soci promotori sia superiore al tetto del 49% del totale soci con diritto di voto, il potere di voto dei promotori in sede di assemblea verrà ridotto fino a tale tetto, garantendo ad ognuno dei tre promotori il diritto di esprimere un numero di voti almeno pari al 16% (sedici per cento) del totale soci attivi, qualora il numero di quote consortili possedute dal singolo promotore sia almeno pari al 16% del totale soci attivi. Eventuali disponibilità di voto residue a valle dell'applicazione di tale diritto, saranno ripartite proporzionalmente sui soci promotori, in funzione delle rispettive quote, fino al raggiungimento del tetto del 49%.

Art. 7 – Acquisizione e affidamento forniture

7.1 - Il parco fornitori è selezionato dal Consiglio Direttivo, relativamente ai segmenti di attività definiti nello Statuto, ed in funzione delle credenziali dei fornitori, dei loro standard di qualità, e delle migliori condizioni economiche per i consorziati.

7.2 – Il Consorzio, in qualità di intermediario, assume l'impegno di selezionare, per ogni consorziato che ne abbia conferito mandato con rappresentanza al Consorzio stesso, il miglior fornitore dei servizi oggetto del mandato, in base alle esigenze espresse dal consorziato. Resta inteso che il contratto di fornitura avrà come unici attori il fornitore selezionato ed il consorziato che ne abbia fatto richiesta, alle condizioni economiche definite per intermediazione del Consorzio. Di conseguenza tutti gli oneri di gestione di tale contratto – senza esclusione alcuna – ricadono sul fornitore selezionato e sul consorziato secondo quanto stabilito nel contratto di fornitura.

7.3 - Il Consiglio Direttivo assume l'onere di verificare con i consorziati eventuali nuovi segmenti di attività che possano essere di interesse dei consorziati stessi, e di valutare volta per volta l'opportunità di incrementare il portafoglio dei servizi a disposizione dei consorziati.

Art. 8 – Rete territoriale per la promozione delle affiliazioni al Consorzio

La Direzione Generale assume l'onere di identificare, acquisire e coordinare la rete di agenti dedicata alla promozione del marchio del Consorzio e alla conseguente affiliazione di nuovi consorziati. La rete di agenti è gestita tramite contratti di agenzia e regolata di conseguenza, secondo le normative del codice civile e le pratiche in uso per gli agenti.

Art.9 – Spese di esercizio del Consorzio

Le spese di esercizio del Consorzio sono coperte:

- dai consorziati promotori, tramite acquisizione di nuove quote
- dal fondo consortile

- dai proventi che potranno entrare nelle casse consortili per i servizi a terzi resi dal Consorzio
- da altre fonti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, donazioni e partecipazioni esterne.

In nessun caso ai consorziati ordinari può essere richiesto di contribuire alle spese al di là della quota di partecipazione al consorzio, erogata in modalità *una tantum* in fase di affiliazione.

Art. 10 – Gestione del patrimonio consortile in caso di scioglimento del Consorzio

In caso di scioglimento del Consorzio, il Consiglio Direttivo provvederà alla liquidazione del patrimonio nell'interesse di tutti i consorziati e nei modi più adeguati secondo proprio giudizio.

Art. 11– Gestione degli emolumenti

Gli eventuali emolumenti destinati al Presidente del Consiglio Direttivo, al Vice Presidente e al Direttore Generale, sono definiti dal Consiglio Direttivo, in funzione dei servizi erogati e comunque in misura tale da non creare criticità nel conto economico complessivo del Consorzio.

Art. 12– Poteri del Presidente del Consiglio

In caso di disaccordo sulla nomina del Presidente all'interno del Consiglio Direttivo, prevale il voto dei consiglieri designati dai consorziati fondatori.

Nelle delibere del Consiglio Direttivo, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.